



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE
CENtro Studi FAUNA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – denominazione

È costituita in Porto Torres una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, denominata "**CENtro Studi FAUNA**", disciplinata secondo le norme del presente statuto.

Art. 2 – sede

La sede legale dell'Associazione è in Porto Torres (Sardegna, Italia) in Via Vincenzo Monti 19. Stante la caratteristica di internazionalità, sono previste anche delle sedi subordinate con autonomia di carattere operativo, regolamentate dai relativi articoli del Regolamento Associativo.

Art. 3 – scopo

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e apolitica.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, nell'ambito della tutela e della valorizzazione della natura realizzando in particolare le seguenti attività:

Promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sulla fauna selvatica con particolare riguardo alle strategie e alle attività di conservazione e di gestione.

Promozione di attività inerenti la ricerca scientifica, la gestione e la divulgazione nel settore della fauna selvatica terrestre e marina;

Promozione di attività orientate alla conservazione delle specie e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

Promozione divulgazione ed attivazione di progetti inerenti l'inanellamento scientifico per lo studio dell'avifauna e tutte le attività di cattura di fauna a scopi scientifici

Promozione e attivazione di progetti di monitoraggio e censimento di fauna selvatica terrestre e marina

Collaborazione con iniziative di enti pubblici, privati, musei, associazioni e singoli che perseguono gli stessi interessi;

Produzione e vendita di materiali vari (pubblicazioni, audiovisivi etc.) relativi alle attività di ricerca e conservazione della fauna svolte dall'Associazione quali attività connesse accessorie.

Promozione di mostre, convegni, seminari, attività editoriali e di formazione, dibattiti, proiezioni e, in generale, svolgere qualsiasi attività che possa rendersi necessaria per il conseguimento dei fini sociali;

Per i predetti scopi l'Associazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, con organismi, movimenti, associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche interessati alle sue stesse attività.

Le attività dell'Associazione potranno essere svolte in tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici.

Art. 4 - efficacia della statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa e verrà precisato a parte, nei dettagli organizzativi, in un opportuno Regolamento.

Art. 5 - Affiliazione

L'Associazione scientifica culturale "CENTro Studi Fauna" potrà affiliarsi ad altre associazioni scientifiche e culturali e/o ad enti pubblici o privati di promozione, divulgazione e ricerca scientifica.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi che costituiscono l'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea dei soci
- Il presidente
- Il vice presidente
- Il consiglio direttivo
- Il collegio dei revisori dei conti
- Il collegio dei probiviri

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione (e di rinnovo) e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali. È inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dall'associazione. I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale e in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti.

Art. 8 - Proventi

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative
- b) da contribuzioni, lasciti e donazioni che perverranno in qualunque forma e a qualunque titolo
- c) da rimborsi, da proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciali e produttivo
- d) dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dall'associazione
- e) da residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista dal presente articolo.

Art. 9 - I soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

Fondatori – coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione,

Ordinari – persone fisiche che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri definiti in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea

Le quote annuali minime di ammissione di ciascun socio verranno di anno in anno stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 10 - Iscrizioni

I soci ordinari possono iscriversi presso la sede centrale o presso qualsiasi sede periferica dell'Associazione Scientifica Culturale "**CENtro Studi Fauna**".

E' riservato al consiglio direttivo la ratifica dell'ammissione di nuovi soci o dei rinnovi.

Non saranno ammessi come soci le persone che siano incorse in reati di degradazione ambientale o contro i beni culturali, storici e artistici.

Art. 11 - Espulsioni

Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea l'espulsione dei soci, salvo il caso in cui ritenga d'investire della decisione il Collegio dei probiviri.

Un socio può essere espulso per le seguenti cause:

- per indisciplina o indegnità da chiunque accertate;
- per morosità nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di un mese l'una dall'altra dal consiglio direttivo a mettersi i regola con i pagamenti delle quote associative, non vi abbia provveduto;
- per essere incorse in reati contro i beni ambientali, culturali, storici o artistici;

Art. 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare non più di tre altri soci.

Spetta all'assemblea:

- a) approvare la relazione sull'attività sociale, nonché il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposti dal consiglio direttivo;
- b) deliberare modifiche allo statuto sociale;
- c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- d) nominare il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e collegio dei probiviri;
- e) decidere su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;
- f) approvare un eventuale regolamento interno e relative modifiche;

L'Assemblea dei soci viene indetta in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di Dicembre. La convocazione avverrà nei luoghi e nei modi stabiliti dal consiglio direttivo o dal presidente.

Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta di due revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci ordinari.

La convocazione dovrà sostenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti da trattare inseriti nell'ordine del giorno.

La prima convocazione sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione - da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dopo la prima - qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed avvengono a scrutinio palese salvo per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri che avviene a scrutinio segreto.

Per le modifiche allo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50% + 1).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Qualora per due volte consecutive non sia stato possibile riunire almeno tre quarti dei soci, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è sufficiente la deliberazione del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente e, in sua vece al vice presidente.

L'apertura delle schede di votazione viene svolta collegialmente dal presidente, dal vice presidente, dal collegio dei revisori o da un revisore delegato. Lo spoglio è pubblico.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci, compresi il Presidente ed il vice Presidente e dura in carica un esercizio sociale.

Il consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del presidente o quando lo richiedono almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti almeno tre membri tra i quali il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio direttivo provvede, nel proprio interno, alla nomina del vice presidente, dell'economista, del segretario.

Il consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto :

- a) delibera i programmi dell'Associazione e i provvedimenti da prendere per il conseguimento dello scopo sociale.
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo, redatto dal tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei soci.
- c) approva le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea.
- d) amministra il patrimonio sociale e determina le quote annuali.
- e) stabilisce le norme di funzionamento dell'organizzazione periferica, in armonia con quanto predisposto dall'art. 20.
- f) stabilisce l'eventuale composizione di commissioni o comitati scientifici.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il vice presidente:

- ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;
- convoca, presiede e dà attuazione alle delibere del consiglio direttivo;
- presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- prende contatti con altre associazioni, enti o privati in armonia con quanto disposto dall'art. 5;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti; sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

- indice le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

Il presidente deve essere socio dell'Associazione Scientifica Culturale "CENTro Studi Fauna", dura in carica tre esercizi sociali (o in ogni caso fino alla scadenza del consiglio stesso), è rieleggibile.

Art. 15 - Sostituzioni, nomine, rieleggibilità

Il consiglio direttivo, qualora lo reputi opportuno, provvederà secondo i termini e le modalità dell'art. 13, alla sostituzione delle cariche vacanti.

Il consigliere o il revisore dei conti così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del relativo organo collegiale. Il consigliere o il revisore uscente, allo scadere dell'anno, è rieleggibile.

Il presidente, se lo ritiene necessario, può provvedere ad incaricare, anche al di fuori del consiglio direttivo, determinati soci per il disbrigo di mansioni non affidate ai membri del consiglio stesso.

Art. 16 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri nominati dall'assemblea e dura in carica tre esercizi sociali.

Provvede ad effettuare il controllo di tutti gli atti contabili dell'associazione ed in particolare a verificare il bilancio annuale, riferendo all'assemblea.

Art. 17 - Il Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi sociali ed è composto da tre membri prescelti fra gli associati o tre persone esterne di provata competenza e moralità.

Su richiesta del consiglio direttivo il collegio dei probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando ove occorre, la censura, la sospensione o l'espulsione del socio e placando le controversie insorte tra i soci.

Le decisioni del consiglio dei probiviri sono vincolanti.

L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. I probiviri sono rieleggibili.

Art. 18 - Gratuità delle cariche associative

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri, svolgono le attività di pertinenza gratuitamente. Qualunque prestazione svolta dai soci aderenti all'associazione non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 19 - Comitato d'onore

Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato d'onore e un Presidente onorario.

Art. 20 - Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica dell'associazione è costituita da sezioni comunali istituite su tutto il territorio nazionale ed extra nazionale.

Le sezioni sono rette da delegati comunali nominati dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di revocare il mandato ai delegati comunali in caso di cattivo o mancato funzionamento.

Art. 21 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo così come il bilancio preventivo di ogni esercizio è a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea annuale.

Il bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel bilancio devono risultare tutti i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

In fede

Danilo Pisu

Angelo Pittalis

Cristina Fiesoli

Alessandra Madeddu

Chiara Caraffini

Michele Corda